

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 10 marzo 2020 prot. n. 2117

**D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 - nota Capo Ispettorato del 9 marzo 2020
prot. n. 82.**

**Calamità naturali - Tutela della salute pubblica - Emergenza epidemiologica da COVID-1 -
Misure per il contenimento del Coronavirus - 2019-nCoV - Attività che richiedono la copresenza
di più persone - Trattazione delle conciliazioni**

Oggetto: D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 - nota Capo Ispettorato del 9 marzo 2020 prot. n. 82.

Con riferimento all'oggetto e alle indicazioni allegate alla nota prot. n. 82 del 9 marzo u.s. del Capo dell'Ispettorato si forniscono, a seguito di richieste pervenute, i seguenti chiarimenti in relazione al punto 11 riguardante il rinvio di tutte le attività che richiedano la copresenza di più persone.

Tale misura non subisce alcuna eccezione e, nello specifico, riguarda anche la trattazione delle conciliazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Al riguardo, infatti, si rappresenta che il termine perentorio da rispettare ai sensi del comma 3 dell'art. 7 è esclusivamente quello previsto ai fini della convocazione (La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta).

Diversamente i termini di trattazione delle medesime procedure sono stabiliti dalla prassi (cfr. circolare n. 3 del 16.01.2013), in virtù della ordinaria operatività degli Uffici. Per tale motivo, si provvederà a:

a) riprogrammare le riunioni già fissate per il mese di marzo, per un data successiva al 3 aprile in modo tale, comunque, da assicurare anche dopo tale data e in via cautelativa e prudenziale la trattazione ad orario prestabilito, con accesso scaglionato dei soggetti interessati alle singole procedure in modo da evitare ogni possibile sovraffollamento presso l'Ufficio;

b) fissare, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa istanza, le convocazioni delle riunioni ancora non programmate in data successiva alle riunioni riprogrammate ai sensi della lett. a);

Le misure di cui sopra risultano conformi a quanto stabilito dal D.L. n. 11/2020 e alle disposizioni emanate per gli Uffici giudiziari che, come noto, hanno effetto sino al 31 maggio p.v.

Le misure cautelative di cui sopra, a valere dalla data successiva del 3 aprile, valgono per tutte le procedure conciliative, ivi comprese quelle di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004 e per le procedure di certificazione.